



COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 58 del 20/12/2005

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE**

INDICE

- Art.1 - Finalità
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Regime autorizzatorio
- Art. 4 - Termini
- Art. 5 - Documentazione da allegare alle istanze
- Art. 6 - Coordinamento delle installazioni
- Art. 7 - Limiti e divieti - zone di rispetto
- Art. 8 - Modalità di realizzazione degli impianti
- Art. 9 - Monitoraggio del territorio
- Art. 10 - Responsabilità e inadempienze

Art.1

FINALITÀ

Il presente regolamento, nelle more di emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di apposite normative, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 comma 6° della L. n°36 del 22.02.2001, e in attuazione e integrazione delle vigenti normative statali e delle, direttive CEE, delle misure atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Sono oggetto del presente regolamento gli impianti di telefonia mobile (telefonia cellulare).

Art.2

DEFINIZIONI

Per impianti di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 3

REGIME AUTORIZZATORIO

L'installazione o la modifica delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono soggette alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 1 ° agosto 2003, n° 259, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni Ambientali e Culturali di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Di conseguenza, nel caso di impianti ricadenti in aree assoggettate a vincolo ambientale e paesaggistico-culturale, dovrà essere acquisito il relativo parere dell'Ufficio tutela del paesaggio, e della competente Soprintendenza.

Deve comunque essere acquisito ogni altro parere che si renda necessario in merito alle singole installazioni (servitù militari, pareri di altri enti, ecc.).

Art.4

TERMINI

L'installazione o la modifica di impianti di telefonia cellulare, nei termini di cui all'articolo 87, commi 1 e 9, del D.Lgs 2003 n° 259, viene autorizzata dal Comune, previo accertamento da parte dell'ARPA, se istituita, o della ASL, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, di cui al Decreto Ministeriale 1998, n° 381 e al D.P.C.M 8 luglio 2003.

Art.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE

Salvo quanto previsto nei modelli A e B dell'allegato 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, alle istanze di autorizzazione e alle denunce di inizio attività dovrà essere allegata, di norma, la seguente documentazione:

1. Copia documento attestante la proprietà, o titolo di godimento dell'immobile;
2. Progetto in duplice copia delle opere da eseguirsi, firmato dai richiedenti e dal progettista;
3. Attestazione del versamento all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio.
- (ulteriore copia degli elaborati se l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica D.Lgs 2004 n°142);
4. Relazione illustrativa del tipo di intervento (in duplice copia);
5. Estratto di mappa con precisa indicazione dell'area di intervento;
6. Dichiarazione asseverata di un professionista qualificato attestante che la nuova installazione rispetta i limiti di cui al D.M. n° 381/98 art. 3 e 4 comma 2;

Art.6

COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI

Ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in accordo con i gestori potranno essere valutate soluzioni estetiche progettuali tese a minimizzazione i rischi derivanti, dalle emissioni e ad assicurare un minore impatto sul territorio.

A tal fine l'Amministrazione comunale, in accordo con gli operatori del settore, favorisce soluzioni che prevedono:

- a) L'adozione di tecnologie di diffusione del segnale attraverso il sistema delle microcelle o sistemi comunque tecnologicamente innovativi e che consentano un migliore inserimento nel tessuto urbanistico ed edilizio del territorio;
- b) La riqualificazione ambientale della zona circostante gli interventi attraverso la qualità architettonica e paesaggistica degli impianti. Tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione o impiantistiche di interesse generale.

Per il raggiungimento delle indicate finalità, il posizionamento degli impianti dovrà avvenire, preferibilmente, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall'Amministrazione, in ragione dell'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia cellulare.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che il Comune abbia fatto pervenire il proprio assenso in merito alla richiesta di disponibilità dell'area o dell'immobile comunale, i gestori potranno presentare domanda per siti privati.

Tale norma si applica a far tempo dalla data in cui, con deliberazione della Giunta Comunale, saranno individuati gli immobili di proprietà comunale.

Art.7

LIMITI E DIVIETI – ZONE DI RISPETTO

Per esigenze di tutela della salute pubblica, ed in particolare delle fasce di popolazione più esposte, è vietata l'installazione di impianti nelle seguenti aree ed immobili:

- Strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- Strutture sanitarie quali ospedali e case di cura ed affini;
- Strutture per case di riposo;
- Parchi giochi;
- Centro storico;

Le infrastrutture di comunicazione elettroniche situate su edifici non potranno accedere l'altezza di 4 metri dal piano di copertura degli edifici stessi, salvo che il gestore non motivi la necessità di una diversa altezza, per ragioni di copertura territoriale o per assicurare i prescritti standard di qualità del servizio.

Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art.8

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di:

- Minimizzare l'impatto urbanistico, ambientale, architettonico ed estetico degli impianti di telefonia mobile;
- Minimizzare il rischio sanitario per la popolazione derivante da emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti di telefonia cellulare;
- Ottimizzare il servizio di telefonia cellulare a vantaggio degli utenti, nel rispetto delle Concessioni Ministeriali rilasciate dallo Stato e dalle Direttive dell'Unione Europea sulla "qualità globale del servizio" GSM e UMTS integrato;

L'Amministrazione Comunale privilegia impianti aventi consistenza di "microcelle" ed aventi quindi limitata potenza di emissione, all'interno di zone residenziali e ovunque sia prevista la presenza di persone per un tempo superiore alle quattro ore.

Gli impianti oggetto del presente regolamento, compatibilmente con le esigenze di copertura territoriale e di qualità del servizio, dovranno essere costruiti con modalità di minimo impatto nell'ambiente circostante.

Art.9

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. 28/03/2002 (modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'Art.103 della Legge 23/12/2000 n°388), l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il segnale emesso dagli impianti come autorizzati ai sensi del presente regolamento, a garanzia della tutela della salute pubblica ed in collaborazione con l'ARPA, se istituita, ovvero con l'Azienda USL, effettuerà rilevazioni costanti su tutto il territorio comunale.

A questo scopo, l'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la sottoscrizione, in accordo con gli operatori del settore, di un protocollo d'intesa volto a realizzare un sistema di monitoraggio continuo degli impianti presenti sul territorio, affidandone la gestione agli organismi di cui sopra, mediante apposita convenzione. L'Amministrazione Comunale potrà comunque richiedere ai competenti organismi ulteriori controlli a campione.

Art.10

RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e per ogni altra violazione si applicano le sanzioni fissate dalle vigenti normative statali e regionali.